

Bonus mobili per le giovani coppie – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

1 Aprile 2016

Per beneficiare del “bonus mobili per le giovani coppie” l’acquisto dell’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, può essere effettuato sia nel 2016 che nel 2015, e può essere anche a titolo gratuito.

La destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, da parte di entrambi i componenti della giovane coppia, deve sussistere nell’anno 2016, ovvero se la casa è acquistata nel 2016, entro il 30 settembre 2017 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2016).

Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella **C.M. n. 7/E del 31 marzo 2016**, nella quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla nuova agevolazione fiscale, a favore delle giovani coppie, introdotte dalla legge di Stabilità 2016[\[1\]](#).

Come noto, infatti, l’art. 1, co. 75, legge n. 208/2015 introduce, per il 2016, un nuovo “**bonus mobili**” a favore delle **giovani coppie** che **acquistano** una “**prima casa**”, a condizione che almeno **uno** dei **componenti** non abbia superato i **35 anni** d’età e siano sposati o conviventi da almeno 3 anni.

In particolare, viene attribuita una **detrazione IRPEF** del **50%** per le giovani coppie che **acquistano**, dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, **mobili** destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”, calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro**.

Con la C.M. 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, nel ricordare che la legge di Stabilità n. 208/2015 ha, altresì, prorogato le detrazioni “per la casa” (ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e messa in sicurezza) per tutto il 2016, fornisce numerosi chiarimenti in merito al nuovo “bonus mobili per le giovani coppie”.

REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS

Con riferimento ai requisiti richiesti per accedere al beneficio, l’art. 1, co. 75, legge n. 208/2015 stabilisce che l’agevolazione è riconosciuta alle “**giovani coppie** *costituenti un nucleo familiare composto **da coniugi** o **da conviventi more uxorio** che abbiano costituito nucleo **da almeno tre anni**, in cui almeno **uno dei due componenti** non abbia superato i **trentacinque anni**..”*

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

o per le **coppie conviventi more uxorio** (senza matrimonio) la convivenza deve durare da **almeno tre anni**. Tale condizione deve sussistere nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione[\[2\]](#).

Invece, per le coppie coniugate non rileva la durata del vincolo matrimoniale, ma basta che i soggetti risultino sposati nel 2016;

o il requisito dell’**età anagrafica** deve intendersi rispettato se almeno uno dei due componenti della coppia **compie i 35 anni d’età nel 2016** (a prescindere dal giorno e dal mese di nascita);

o la giovane coppia deve **acquistare**, a titolo **gratuito** od **oneroso**, **un'unità immobiliare** da destinare ad **abitazione principale**. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che l'abitazione può essere acquistata indifferentemente sia nell'anno 2016 che nel 2015.

Tale acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o da uno solo di essi. In quest'ipotesi, l'acquisto deve essere sostenuto dal soggetto che non ha superato i 35 anni d'età nel 2016;

o la **nuova abitazione**, da parte della giovane coppia, deve essere **destinata** ad **abitazione principale** nell'anno **2016**.

Tuttavia, ai fini della fruizione del beneficio, l'Agenzia chiarisce che gli **immobili acquistati nel 2016** possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (ovvero **30 settembre 2017** - termine presentazione UNICO 2017 PF);

BENI AGEVOLABILI

In merito all'individuazione dei beni agevolabili, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che si rendono applicabili le precisazioni già contenute nella C.M. 29/E/2013 (dettata per il "bonus mobili e grandi elettrodomestici", prorogata da ultimo dalla legge di Stabilità 2016).

In particolare, è stato chiarito che i **mobili** devono essere **nuovi** e che rientrano nell'agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione.

Tuttavia, **non sono agevolabili né gli acquisti di grandi elettrodomestici, né l'acquisto di porte, pavimentazioni** (ad esempio parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Inoltre, viene chiarito che ai fini della fruizione della detrazione è necessario che il **pagamento** dei mobili e degli altri componenti d'arredo sia effettuato mediante **bonifico o carte di debito/credito**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

– **non è necessario** utilizzare il **bonifico** appositamente predisposto da Banche e Poste Spa per le spese di **ristrutturazione edilizia** (bonifico soggetto a ritenuta).

Tale precisazione, superando il precedente orientamento^[3], vale anche per il pagamento delle spese che danno diritto al "bonus mobili e grandi elettrodomestici", per il quale non è più necessario l'utilizzo del "bonifico soggetto a ritenuta".

– **non è consentito** effettuare il **pagamento** mediante **assegni bancari**, contanti o altri mezzi di pagamento.

La C.M. 7/E/2016 precisa, altresì, che le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni che devono indicare la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

Come noto, il nuovo “bonus mobili per le giovani coppie” consiste nella **detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute**, dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro**, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Sul punto, viene chiarito che per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti della coppia acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

- **da parte di entrambi** i componenti della giovane coppia;
- **da uno solo** dei componenti, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Tuttavia, stante il divieto normativo di cumulare tale nuova agevolazione con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” per la medesima unità abitativa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

[1][Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” - ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.](#)

[2][Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.](#)

[3] [Cfr. Circolare n. 29/E del 2013.](#)